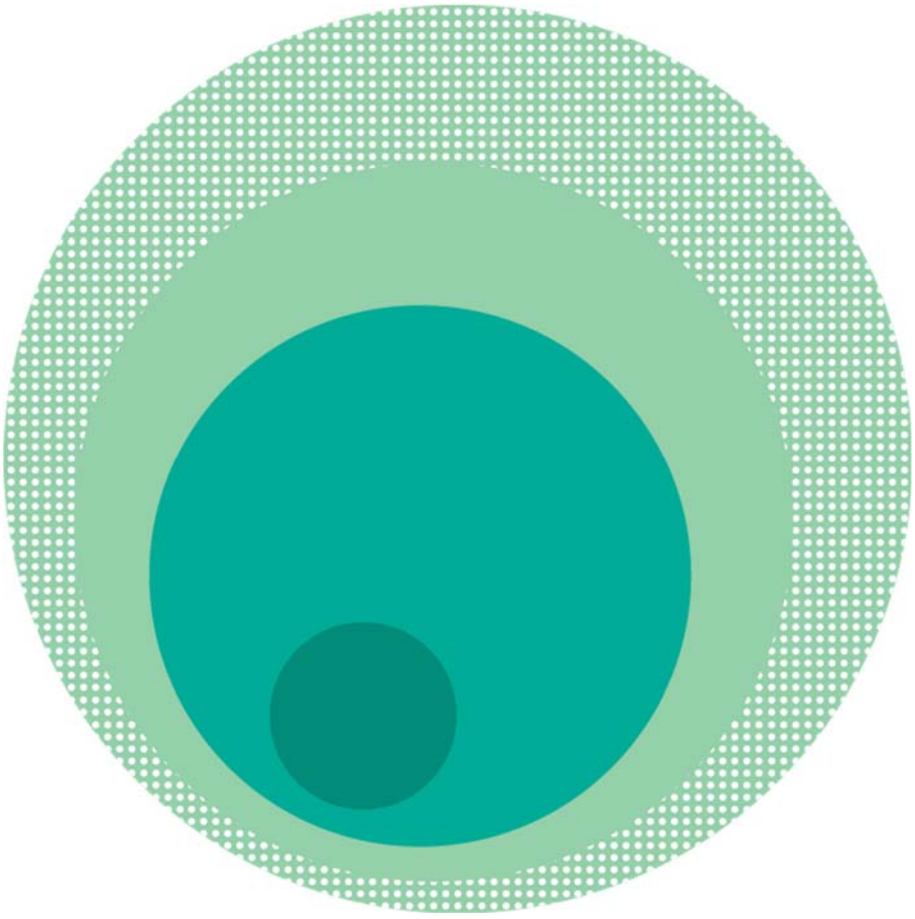
FIDERCONSULT TAX NEWS 48/2026

Stabili organizzazioni di società estere: il rendiconto deve avere data certa e confluire in dichiarazione

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, il rendiconto economico e patrimoniale delle stabili organizzazioni in Italia di società estere deve avere data certa, e i relativi dati devono essere riportati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi



FiderConsult
An independent member of UHY International

1. Premessa

Il **D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148** (c.d. decreto correttivo "Omnibus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2026 e in vigore dal 12 agosto), di cui abbiamo dato una prima sintesi nella **Tax News 33/2026**, prevede all'**articolo 19** una nuova disposizione che interessa le **società e gli enti commerciali esteri che operano in Italia attraverso una stabile organizzazione** (la c.d. "branch" o sede secondaria).

Nello specifico, a seguito delle modifiche operate al comma 1 dell'**articolo 152 del TUIR**, dal periodo d'imposta **in corso al 31 dicembre 2026** il **rendiconto economico e patrimoniale** delle stabili organizzazioni di società estere deve avere **data certa** entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e i relativi dati devono essere riportati in un **apposito prospetto della dichiarazione**.

La stessa modifica è inserita anche nell'**articolo 150, comma 1, del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi** (D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117), che dal 1 gennaio 2027 sostituirà il TUIR (si veda anche la **Tax News 42/2026**).

2. Il rendiconto della stabile organizzazione: il quadro di partenza

Com'è noto la stabile organizzazione non rappresenta un soggetto giuridico autonomo, ma una diretta emanazione della società estera. Tuttavia, ai fini fiscali, la stabile organizzazione è trattata come un'**impresa distinta e indipendente** dalla casa madre e, pertanto, il relativo reddito deve essere determinato (in modo analogo a quello di una società italiana), partendo da un **rendiconto economico e patrimoniale** redatto secondo i **principi contabili** previsti per i soggetti residenti con caratteristiche analoghe (di regola i principi OIC) e applicando le ordinarie variazioni fiscali.

Sul piano contabile, l'**articolo 14, c. 5, del D.P.R. 600/73** impone ai soggetti non residenti che operano in Italia tramite una stabile organizzazione di **rilevare distintamente** nella contabilità i fatti di gestione che la riguardano e di determinarne separa-

tamente il risultato. Il rendiconto è quindi il documento che "chiude" questa contabilità separata, e comprende anche il **fondo di dotazione** (cioè il capitale attribuito alla stabile organizzazione) e le operazioni interne con la casa madre-

A differenza del bilancio di una società italiana, il rendiconto **non viene approvato da un'assemblea né depositato al Registro delle imprese**: è questa mancanza di pubblicità che ha spinto il legislatore a intervenire con le novità in commento.

3. Le novità

La nuova disposizione ha introdotto **due nuovi obblighi distinti**, entrambi formali ma con rilevanti ricadute in sede di controllo, ovvero:

1) **l'obbligo di attribuzione di data certa del rendiconto** entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d'imposta (in particolare il rendiconto deve acquisire data certa "*mediante **vidimazione con marcatura temporale** o altri strumenti idonei ai sensi delle vigenti disposizion*i");
2) **l'obbligo di compilazione di un prospetto dichiarativo nella dichiarazione dei redditi** (pertanto i dati contenuti nel rendiconto devono risultare da un **apposito prospetto** del modello REDDITI SC presentato per la stabile organizzazione).

La **relazione illustrativa** al decreto ha evidenziato che: "*tenuto conto che il rendiconto non è soggetto a pubblicazione, l'intervento nasce dall'esigenza di conferire autenticità e maggiore certezza, anche in termini temporali, al documento, nonché di garantire la conoscibilità all'Amministrazione finanziaria dei dati ivi contenuti*".

Ricordiamo che la norma in commento **non ha modificato** i criteri di determinazione del reddito della stabile organizzazione, né riguarda le stabili organizzazioni **all'estero** delle imprese italiane (e la relativa "branch exemption"), ma si applica soltanto alle stabili organizzazioni **in Italia** delle società ed enti commerciali **non residenti**.

4. Decorrenza

Le nuove disposizioni sono applicabili a partire dal periodo d'imposta **in corso al 31 dicembre 2026**. Pertanto, per le stabili organizzazioni con esercizio coincidente con l'anno solare, il primo rendiconto interessato è quello relativo **all'esercizio 2026**, la cui data certa dovrà essere acquisita entro il termine di presentazione del **modello REDDITI SC 2027**, ovvero entro il **2 novembre 2027** (il 31 ottobre 2027 cade di domenica e il 1 novembre è festivo).

Per le stabili organizzazioni con **esercizio non coincidente con l'anno solare** occorre fare attenzione, in quanto l'esercizio a cavallo del **31 dicembre 2026** è già soggetto alle nuove disposizioni.

ESERCIZIO DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE	PRIMO RENDICONTO INTERESSATO	DATA CERTA ENTRO IL
1° gennaio – 31 dicembre	Esercizio 2026	2 novembre 2027 (REDDITI SC 2027)
1° aprile – 31 marzo	Esercizio 1.4.2026 – 31.3.2027	31 gennaio 2028
1° luglio – 30 giugno	Esercizio 1.7.2026 – 30.6.2027	2 maggio 2028 (30 aprile domenica, 1° maggio festivo)
1° ottobre – 30 settembre	Esercizio 1.10.2026 – 30.9.2027	31 luglio 2028

Viceversa, gli esercizi chiusi **prima** del **31 dicembre 2026** (ad esempio quello 1.10.2025 -30.9.2026) restano assoggettati alle regole precedenti, anche se la dichiarazione dovesse essere presentata dopo l'entrata in vigore del decreto.

5. Modalità di attribuzione della data certa

La norma indica la **"vidimazione con marcatura temporale"**, ma lascia aperta la strada ad **altri strumenti idonei** previsti dall'ordinamento. In attesa di eventuali indicazioni dell'Amministrazione Finanziaria, gli strumenti utilizzabili sono sostanzialmente i seguenti:

- **firma digitale e marca temporale**: in questo caso il rendiconto viene salvato in formato non modificabile (ad esempio PDF/A), firmato digitalmente e munito di **marca temporale qualificata**, che per l'articolo 41 del Regolamento UE 910/2014 (eIDAS) gode della presunzione di esattezza della data (è lo strumento richiamato espressamente dalla norma e quello che consigliamo);
- **posta elettronica certificata:** l'invio del rendiconto tramite PEC (ad esempio alla casella del preposto o del consulente), rende la data di trasmissione opponibile ai terzi (si tratta di una soluzione semplice, a condizione di conservare la ricevuta di consegna con l'allegato);
- **conservazione digitale a norma del documento** presso un conservatore qualificato, con apposizione della marca temporale nel pacchetto di archiviazione;
- **strumenti tradizionali** previsti dall'articolo 2704 c.c. (autentica notarile, registrazione).

La norma non indica chi debba firmare. In attesa di specifici chiarimenti si è dell'avviso che l'obbligo ricada sul soggetto che sottoscrive la dichiarazione, ovvero il **legale rappresentante della società estera** o il **preposto della stabile organizzazione**.

6. Il prospetto nella dichiarazione dei redditi

Il contenuto del nuovo prospetto sarà definito con un **provvedimento di approvazione del modello REDDITI SC 2027**, atteso nei primi mesi del 2027. I primi commenti ipotizzano un prospetto nel **quadro RS** con i dati di sintesi dello stato patrimoniale e del conto economico della stabile organizzazione; è ragionevole attendersi anche l'indicazione del **fondo di dotazione** e dei rapporti con la casa madre.

Sul piano pratico, questo significa che i dati del rendiconto dovranno essere **coerenti** con quanto dichiarato: utile del rendiconto, variazioni in aumento e in diminuzione e

reddito imponibile dovranno "quadrare" con il documento munito di data certa. Eventuali scostamenti saranno subito visibili e potranno orientare la selezione dei controlli.

7. Le sanzioni

La norma **non prevede una sanzione specifica** per la mancata attribuzione della data certa, né chiarisce le conseguenze sul piano dell'accertamento. In attesa di chiarimenti, è possibile osservare che:

- un rendiconto **privo di data certa** resta un documento valido ai fini della determinazione del reddito, ma diventa più debole in sede di controllo (in questo caso l'Amministrazione Finanziaria potrebbe contestarne l'attendibilità o sostenere che sia stato redatto o modificato dopo la dichiarazione, con il rischio di una ricostruzione del reddito su basi diverse);
- la **mancata o errata compilazione del prospetto** rende la dichiarazione incompleta e potrebbe esporre all'applicazione della sanzione prevista per le violazioni formali e dichiarative dal D.Lgs. 471/97;
- non è chiaro se una dichiarazione presentata **entro i 90 giorni** dalla scadenza (dichiarazione tardiva) consentirà di attribuire validamente la data certa entro quel termine più lungo (la norma parla del "termine di presentazione della dichiarazione", e la lettura prudente, ad oggi, è riferirsi alla **scadenza ordinaria**).

8. Tabella di sintesi

ASPETTO	REGOLA	NOTE
Soggetti interessati	Società ed enti commerciali non residenti con stabile organizzazione in Italia	Escluse le stabili organizzazioni estere di imprese italiane
Norma	Art. 152, c. 1, TUIR; art. 150, c. 1, nuovo Testo unico (D.Lgs. 117/2026)	Modifiche dell'art. 19 D.Lgs. 148/2026

ASPETTO	REGOLA	NOTE
Decorrenza	Periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 e successivi	Esercizio solare: rendiconto 2026
Data certa	Entro il termine di presentazione della dichiarazione	Esercizio solare 2026: entro il 2.11.2027
Strumenti	Marcatura temporale o altri strumenti idonei	Consigliati firma digitale e marca temporale
Dichiarazione	Dati del rendiconto in un apposito prospetto	Contenuto da definire nel modello REDDITI SC 2027
Sanzioni	Nessuna sanzione specifica	Rischio sull'attendibilità del rendiconto in sede di controllo

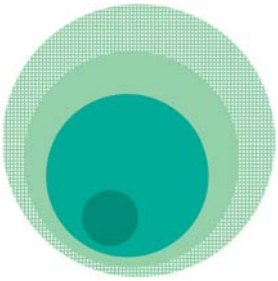
9. Indicazioni operative

Per le società estere che operano in Italia con una stabile organizzazione suggeriamo di:

- **censire** le stabili organizzazioni interessate e verificare la **durata dell'esercizio**, per individuare il primo rendiconto soggetto alla nuova regola e la relativa scadenza;
- pianificare la **chiusura del rendiconto 2026** con un anticipo sufficiente rispetto alla dichiarazione, coordinandosi con la casa madre per i dati sul fondo di dotazione e sulle operazioni interne;
- dotare il preposto o il legale rappresentante di **firma digitale** e di un servizio di **marcatura temporale**, oppure definire la procedura alternativa (PEC o conservazione a norma);
- apporre la data certa **prima dell'invio della dichiarazione** e conservare il file firmato e marcato insieme alle ricevute, per esibirlo in caso di controllo;
- verificare la **coerenza** tra rendiconto, variazioni fiscali e dati del nuovo prospetto dichiarativo.

Lo studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.

Marco Nessi
16 novembre 2026



LET US HELP YOU ACHIEVE
FURTHER BUSINESS SUCCESS

FIDERCONSULT SRL

ROMA
00144 - Via Marco e Marcelliano 45
Tel. 06.591.74.69
Fax 06.591.35.82

FIRENZE
50132 – Viale Giuseppe Mazzini, 10
Tel. 055.234.79.02

FIDENZA
43036 – Via Monsignor Ottorino Davighi, 436
Tel. 02.93.21.87.03

MILANO
20121 – Via San Prospero, 4
Tel. 02.93.21.87.03

FiderConsult Srl (the "Firm") is a member of Urbach Hacker Young International Limited, a UK company, and forms part of the international UHY network of legally independent accounting and consulting firms. UHY is the brand name for the UHY international network. The services described herein are provided by the Firm and not by UHY or any other member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has any liability for services provided by other members."